

**DECRETO 16 MARZO 2023
MODALITA' OPERATIVE PER I
SOGGETTI OBBLIGATI
ADERENTI AL PERIODO
TRANSITORIO
ARTICOLO 9 COMMI 9 e 10**

Giugno 2023

INTRODUZIONE	3
AUTODICHIARAZIONE ANNUALE DELL'IMMISSIONE IN CONSUMO DI CARBURANTI E BIOCARBURANTI.....	3
EMMISSIONE DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO	4
TRANSAZIONI DEI CIC.....	4
VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI IMMISSIONE IN CONSUMO	5
SOGLIA DI SANZIONABILITA' E QUOTA MASSIMA DI CERTIFICATI RINVIABILI.....	6
RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER IL REGIME TRANSITORIO	7

INTRODUZIONE

In relazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 107 del 16 marzo 2023, recante: «Condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF», con il presente documento si forniscono precisazioni e chiarimenti per la gestione del periodo transitorio di cui all'art. 9 commi 9 e 10 del medesimo Decreto.

I Soggetti obbligati che hanno comunicato al GSE l'adesione al regime transitorio adempieranno agli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti insorti nel periodo intercorrente tra il **1° gennaio e il 13 aprile 2023** secondo i criteri e le modalità previste dal Decreto 10 ottobre 2014. Per tale finalità sono definiti i seguenti chiarimenti e indicazioni operative.

AUTODICHIARAZIONE ANNUALE DELL'IMMISSIONE IN CONSUMO DI CARBURANTI E BIOCARBURANTI

In relazione ai quantitativi di carburanti e biocarburanti immessi in consumo per i trasporti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 13 aprile 2023, i Soggetti obbligati dovranno inviare entro il **28 febbraio 2024**, in aggiunta all'autodichiarazione prevista per il regime definitivo, le proprie autodichiarazioni al GSE attraverso l'applicativo BIOCAR.

La dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata sottoscritta da un delegato, occorrerà allegare anche copia della delega che dovrà contenere esplicito mandato alla firma del presente documento, nonché copia del documento del delegante.

Si precisa che l'autodichiarazione è sempre modificabile dagli operatori entro e non oltre la finestra temporale dedicata alla presentazione della stessa.

EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO

L'emissione dei CIC spettanti, sulla base dell'immesso in consumo nel c.d. periodo di regime transitorio, è effettuata dal GSE entro il **30 maggio 2024**.

Sulla base di quanto definito dal Decreto 24 dicembre 2014, il GSE quantifica i corrispettivi a copertura degli oneri gestionali che sono posti a carico dei Soggetti obbligati che immettono in consumo biocarburanti.

Si rammenta che ai sensi della normativa vigente il GSE rilascia i certificati di immissione in consumo ai Soggetti obbligati, in regola con i versamenti dei corrispettivi.

I CIC rilasciati sono accreditati sul Conto Proprietà del Soggetto obbligato.

TRANSAZIONI DEI CIC

Ai fini della contabilizzazione dei CIC per l'assolvimento dell'obbligo riferito al regime transitorio, le eventuali transazioni di CIC dovranno essere registrate all'interno dell'applicativo BIOCAR entro e non oltre il **31 ottobre 2024**, come precisato nelle risposte ai quesiti alle associazioni di categoria pubblicate sul sito del MASE al seguente indirizzo:

<https://www.mase.gov.it/energia/fonti-rinnovabili-e-georisorse/biocarburanti-e-bioliquidi/sostenibilita/applicazione>

Gli operatori possono scambiarsi i CIC ricevuti a condizione che ciascuna transazione venga registrata all'interno dell'apposita sezione del portale BIOCAR del GSE o attraverso il mercato dei CIC del GME. Non si terrà conto di eventuali transazioni non ancora registrate su detto applicativo alla scadenza sopra definita.

Nel corso del periodo di scambio il sistema aggiorna il Conto Proprietà di ciascun Soggetto obbligato, il cui popolamento viene verificato dal GSE al fine di garantire il corretto assolvimento dell'obbligo.

VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI IMMISSIONE IN CONSUMO

Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i CIC derivanti dai quantitativi di biocarburanti sostenibili introdotti nei depositi fiscali, miscelati e immessi in consumo da Soggetti obbligati aderenti al regime transitorio con benzine e gasoli destinati al mercato nazionale nel periodo tra il 1° gennaio e il 13 aprile 2023. Per la stessa finalità sono altresì utilizzabili i CIC 2023 rinviati dall'assolvimento dell'obbligo verificato nel 2023, riferito all'immeso in consumo 2022.

La finestra temporale per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo, è fissata dal **1° al 30 novembre 2024**.

Il GSE provvede all'annullamento dei CIC in possesso dei Soggetti obbligati entro i limiti di legge e disponibilità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tenendo conto dell'anno di emissione e della tipologia dei CIC disponibili.

I biocarburanti avanzati immessi in consumo nel periodo transitorio potranno essere utilizzati per la copertura dell'obbligo avanzato o tradizionale maturati nel medesimo periodo, con valenza *Double Counting* ai fini dell'obbligo tradizionale.

I Soggetti obbligati possono disporre dei certificati emessi entro e non oltre il **31 ottobre 2024**.

In merito ad eventuali certificati eccedenti rispetto alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo valgono le disposizioni di cui al Decreto 10 ottobre 2014.

Si precisa che i Soggetti obbligati che hanno aderito al regime transitorio potranno utilizzare i CIC 2024 emessi ai sensi del Decreto 10 ottobre 2014 a fronte dell'immeso in consumo tra il 1° gennaio e il 13 aprile 2023 solo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo riferito a tale regime. Eventuali CIC 2024 rinviati, potranno essere utilizzati senza ulteriori limitazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo verificato nel 2025.

Le risultanze del calcolo dell'assolvimento saranno comunicate dal GSE agli operatori a valle della conclusione delle attività di verifica.

SOGLIA DI SANZIONABILITA' E QUOTA MASSIMA DI CERTIFICATI RINVIABILI

Per i biocarburanti immessi in consumo nel periodo tra il 1° gennaio e il 13 aprile 2023, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Decreto 10 ottobre 2014.

Qualora a seguito della verifica di cui all'art. 7 comma 2 del Decreto 10 ottobre 2014, un Soggetto obbligato disponga di un numero di certificati inferiore al 100% dell'obbligo ma superiore alla soglia di sanzionabilità pari al **95%**, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo.

Le sanzioni di cui all'art. 7, comma 4 del Decreto 10 ottobre 2014 si applicano in ogni caso qualora il Soggetto obbligato abbia conseguito una quota del proprio obbligo inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilità per la parte mancante alla stessa.

Qualora a seguito della verifica del rispetto dell'assolvimento dell'obbligo, un Soggetto obbligato disponga di un numero di certificati eccedenti il quantitativo di obbligo, può rinviare tali certificati esclusivamente all'anno successivo, fino ad un massimo della quota che risulta essere pari al **5%**. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati dal sistema.

RIEPILOGO DELLE SCADENZE PER IL REGIME TRANSITORIO

ATTIVITÀ	OWNERSHIP	SCADENZA
Invio delle autodichiarazioni	Soggetto obbligato	Dal 1° al 28 febbraio 2024
Emissione dei CIC	GSE	Entro il 30 maggio 2024
Termine per la registrazione delle transazioni	Soggetto obbligato	Entro il 31 ottobre 2024
Verifica dell'assolvimento dell'obbligo	GSE	Dal 1° al 30 novembre 2024